Se la vita veneta tende ad essere integra perchè rispecchia la volontà di mantenere il massimo grado della *libertas*, il regime di separazione rappresenta un regime che tende ad essere assoluto investendosi di tutte le attività di un *completo* nucleo politico.

Ma separazione non significa mai barriera economica insorpassabile tra l'elemento veneziano e quello locale od indigeno. Tutt'altro.

I due elementi aderiscono, non si sovrappongono; sono separati in una vera e propria divisione di attività: da un verso, normalmente accentrate e dirette verso il mare, dall'altro, spesso, accentrate e dirette verso la terra.

Se l'individuo veneto deve essere avvinto al nucleo per animare un fenomeno tipico di collaborazione operante in un senso, nessuna forza centrifuga lo deve infatti poter sottrarre alla sfera del suo gruppo, che attua progressivamente una organizzazione sempre più definita e completa.

La difesa del gruppo allora si risolve:

Nell'impedire che, per qualsiasi ragione, l'individuo sia sottratto al nucleo.

Nell'impedire che i beni dell'individuo vengano permanentemente o temporaneamente assorbiti dall'elemento locale ed indigeno organizzato.

Il mezzo che facilita tale regime è la concessione territoriale per parte degli Stati stranieri, concessione che crea l'elemento territoriale d'un minuscolo Stato, generalmente nel cuore di altri accentramenti cittadini, producendo così la possibilità di svolgere organicamente un attivo commercio (1).

L'importanza della concessione non è, di per sè, per il territorio, quanto perchè, attorno ad esso territorio, si svolge una vita
animatrice indiretta del caposaldo coloniale; lo scopo è penetrare
e partecipare alla vita dei grandi e potenti accentramenti orientali,
ottenendo quasi una parte delle città. Ma per impedire poi che l'individuo sia sottratto al nucleo è necessario che le funzioni amministrativa, legislativa e giudiziaria siano riservate allo stesso ente
veneziano mediante il riconoscimento di una libertà che direttamente
abbia riguardo a queste tre branche del potere politico. Il singolo
veneziano non deve essere sottoposto che alla giurisdizione vene-

⁽¹⁾ Il patto col Re di Tunisi del 1251 stabilisce che nessuno ardisca, in qualunque luogo del regio dominio, entrare nei quartieri destinati liberi ai Veneziani per abitarvi, senza il permesso dei veneziani stessi. Il patto con Pietro Re di Gerusalemme e di Cipro (1360) dice: « debeant dicta loca habere libera et exempta sive francha a dicta sensiva vel affictu; hoc excepto quod nullam fortiliciam possint facere vel habere in dictis locis » (in Dipl. Ven. Levant. delle Dep. ven. di Storia Patria).